



Comune di Padova

Settore Polizia Locale Protezione Civile e Mobilità

Ordinanza n. 2017/70/0383 del 30/06/2017

Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN'AREA PEDONALE NEL COMPARTO VIARIO DELLE PIAZZE E PROVVEDIMENTI CORRELATI. PROROGA DELL'ORDINANZA N. 70/0048 DEL 30/01/2017 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

IL CAPO SERVIZIO MOBILITÀ
Settore Polizia Locale Protezione Civile e Mobilità

RICHIAMATA l'ordinanza temporanea n. 70/0048 del 30/01/2017 con oggetto: "Istituzione temporanea di un'area pedonale nel comparto viario delle piazze e provvedimenti correlati. Ulteriore proroga dell'ordinanza n. 76/0396 del 30/06/2016 e successive modifiche ed integrazioni" e con scadenza al 30/06/2017;

CONSIDERATO che a seguito dell'esperienza attuata finora e in attesa della necessaria condivisione con l'Amministrazione Comunale appena insediatasi, è opportuno proseguire nella promozione e attuazione di provvedimenti di limitazione che contribuiscono a favorire un uso meno indiscriminato dei veicoli a motore, con benefici per l'ambiente, la salute pubblica, nonché la generale sicurezza della circolazione stradale con significativo riferimento all'utenza debole (pedoni e ciclisti);

SENTITA la richiesta del Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità in data 30/06/2017;

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l'art. 64 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. nn. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

1. la proroga dell'ordinanza n.48 del 30/01/2017 fino al giorno 31/07/2017, alle medesime condizioni del provvedimento originario;
2. la revoca delle eventuali ordinanze, o parti di esse, in contrasto con il presente provvedimento, per il medesimo periodo;
3. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
4. al Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni ed Arredo Urbano del Comune di Padova di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza, mediante la stampa o altro mezzo idoneo a propria cura e spese, nonché con l'installazione, e la rimozione al termine del periodo di limitazione, necessaria a fornire un chiaro ed inequivocabile messaggio all'utente della strada secondo le disposizioni impartite dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile ed in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. - artt. dal 30 al 43 - approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Al fine di contemperare l'interesse pubblico in coincidenza con possibili particolari casualità non regolamentate dal presente provvedimento, il personale della Polizia Locale destinato alla vigilanza, opererà con facoltà di deroga applicata con ragionevole discrezionalità nella gestione della circolazione stradale e dei flussi veicolari accedenti all'interno dell'area pedonale, attesa la rilevante caratterizzazione residenziale e la complessa realtà multi

produttiva che investe l'intero comparto piazze, anche in considerazione della natura del tutto sperimentale dell'iniziativa.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Capo Servizio Mobilità del Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

La presente con effetto immediato dalla sua pubblicazione.

30/06/2017

Il Capo Servizio Mobilità
Daniele Agostini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa